

S-EIA-6 L'EIA nella procedura pianificatoria

Contenuto

- 1 L'adattamento di un piano di utilizzazione quale procedura direttrice
- 2 Da chi e quando deve essere valutato l'impatto sull'ambiente
- 3 EIA in una o due fasi?

Allegati:

- Iter da seguire per progetti sottoposti ad EIA nel quadro di piani regolatori

1 L'adattamento di un piano di utilizzazione quale procedura decisiva

Nell'allegato al Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (ROEIA) sono elencati gli impianti sottoposti all'Esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) la cui valutazione è di competenza cantonale, con la rispettiva procedura decisiva.

Questa disposizione viene relativizzata dall'art. 7 del ROEIA nel caso della modifica di un piano di utilizzazione (PU) volta a permettere l'insediamento di un'attività non ammessa dalla zona esistente. Esso indica che: «*Nella misura in cui per la costruzione o per la pianificazione di un impianto sottoposto ad EIA è necessaria o è prevista l'adozione o la modifica di un piano di utilizzazione cantonale (...) o comunale (...), e detto piano permette di determinare in modo circostanziato gli effetti spaziali, temporali e sull'ambiente (...), la procedura di approvazione del piano vale come procedura decisiva*». Questa procedura si antepone quindi a quelle dell'allegato al ROEIA e può applicarsi per progetti concreti che richiedono una variante di piani regolatori comunali (PR), piani di utilizzazione cantonali (PUC), piani particolareggiati (PP) o piani di quartiere (PQ).

La presente raccomandazione vale per tutte le modifiche di piani di utilizzazione che rientrano nei casi di cui si è detto (art. 7 ROEIA), ad eccezione dei PQ, la cui approvazione segue la procedura di una domanda di costruzione (art. 55 LST): per questi casi si rimanda alla scheda [S-EIA-05](#).

Se il progetto non è ancora sufficientemente consolidato per determinare in dettaglio i potenziali impatti ambientali, ma l'approvazione dei piani di dettaglio richiede un adeguamento specifica dei piani di utilizzazione, l'EIA si scinde in 2 fasi: nella fase pianificatoria e quella edilizia.

Alla decisione pianificatoria, specifica per un impianto soggetto all'EIA, si affianca un EIA di prima fase, che dovrà accertare la fattibilità del progetto dal profilo ambientale.

2 Da chi e quando deve essere svolto l'esame dell'impatto sull'ambiente

Chi sia responsabile dell'esame dell'impatto sull'ambiente nel caso dell'adozione di un piano di utilizzazione è regolato dall'art. 10 della Legge sul coordinamento (Lcoord), secondo la quale "L'autorità direttrice è quella incaricata dell'approvazione dei piani d'utilizzazione." Ciò significa che l'autorità decisionale è definita nella Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio e dipende dallo strumento pianificatorio (LST: articoli 29 e 35, 46, 52 e 55):

- una variante di Piano regolatore o un Piano particolareggiato è approvato dal Consiglio di Stato (dopo l'adozione da parte del legislativo comunale);

- un Piano di utilizzazione cantonale è approvato dal Gran Consiglio;
- un Piano di quartiere è approvato dal Municipio, come una domanda di costruzione.

Le discussioni di appianamento delle divergenze che precedono la decisione globale devono già avvenire nell'esame preliminare del piano (art. 25 LST). Quindi una prima valutazione dell'impatto sull'ambiente di un impianto sottoposto ad EIA da parte dei servizi competenti avviene già nel quadro dell'esame preliminare del PU (vedi schema per i piani di utilizzazioni allestiti dai comuni, nell'allegato). Si raccomanda perciò di allegare un'indagine preliminare con capitolato d'onori (art. 8 OEIA) alla documentazione sottoposta ai servizi cantonali per l'esame preliminare, affinché la variante possa essere pubblicata con RIA (art. 27 LST e art. 15 OEIA).

3 EIA in due fasi

Spesso, al momento di adeguare i piani di utilizzazione, il progetto sottoposto all'EIA non è ancora sufficientemente consolidato per permettere l'esame "circostanziato" (art. 5 cpv. 3 OEIA). In altri casi l'ente pianificante intende approfondire le possibili ripercussioni ambientali solo nella misura necessaria per appurare la fattibilità dell'azonamento, per lasciare al futuro progettista dell'impianto l'onere di fornire la prova esaustiva della compatibilità ambientale del progetto.

In questi casi può eccezionalmente essere sensato suddividere l'EIA in due fasi: da una parte si evita che il committente abbia a presentare dei piani di dettaglio non previsti dalla legge già nella procedura di adozione del piano di utilizzazione. D'altra parte non vengono prese decisioni pregiudizievoli per la domanda di costruzione senza averne potuto valutare compiutamente l'impatto sull'ambiente.

L'EIA viene svolto *in una fase* se il progetto edilizio è sufficientemente dettagliato per permettere un esame completo: ciò è sempre il caso se con l'adozione del piano di quartiere viene rilasciata anche una licenza edilizia (procedura combinata). Se, invece, sono da prevedere ripercussioni ambientali sostanziali non analizzate prima, l'EIA può essere condotto *in due fasi* (EIA di seconda fase nella procedura di licenza edilizia).

Non sempre, nella pratica, si è rivelato essere sensato svolgere l'EIA *in due fasi*. La SPAAS consiglia, nella misura del possibile, di svolgere l'EIA in una fase sola. Anche quando, guardando bene, il piano di utilizzazione non permette un esame completo. In questo caso vanno tenuti in considerazione i punti seguenti:

- Per parti di installazioni che non possono essere valutate compiutamente nell'ambito del piano di utilizzazione e che devono ricevere più tardi una licenza edilizia, nell'EIA per il piano di utilizzazione possono essere poste le condizioni quadro necessarie per una realizzazione compatibile con l'ambiente, esponendo eventuali aspetti delicati e i criteri di valutazione.
- Per le parti delle installazioni del piano di utilizzazione che necessiteranno in un secondo tempo della licenza edilizia verrà svolto solo un EIA di seconda fase qualora la parte dell'installazione corrisponde a un impianto sottoposto ad EIA secondo l'allegato dell'OEIA.
- Per le parti delle installazioni rimanenti che non sottostanno all'EIA, i servizi competenti devono valutare (e l'autorità decisionale lo dovrà verificare) che siano realizzate in conformità con i piani di utilizzazione aggiornati e le leggi nell'ambito della procedura della licenza edilizia.
- Se in un secondo tempo il piano di utilizzazione viene modificato in modo sostanziale (ad es. integrazione di nuove componenti), è necessario svolgere un nuovo EIA per il piano di utilizzazione nell'ambito della procedura di adattamento del piano.


Indipendentemente che si tratti di un EIA in una fase o in due fasi, l'elaborazione dell'EIA nella procedura di adozione del piano di utilizzazione (EIA di prima fase) pone determinate condizioni minime al contenuto materiale del piano. Come nel caso di altri EIA a più fasi (ad es. impianti idroelettrici), già nell'EIA di prima fase devono essere sviscerati e regolati in modo vincolante tutti gli aspetti e le questioni decisive per il progetto – come confermato più volte dal Tribunale federale.

Schede concernenti l'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA)

Questo in particolare perché nella fase successiva dell'EIA a due fasi non viene più discussa la realizzazione stessa del progetto.

L'iter da seguire per un EIA di un progetto sottoposto ad EIA nell'ambito di un piano di utilizzazione comunale con o senza domanda di costruzione è descritto nell'allegato.

Iter da seguire per progetti soggetti all'EIA nel quadro di una procedura di modifica dei piani regolatori comunali



SPAAS, 16.01.2015